

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 12

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GULLO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO

(CAMPILLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(GONELLA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(MORANDI)

Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale

*Seduta del 17 marzo 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescente importanza nella vita della Nazione dell'attività cinematografica, come espressione di forze artistiche, come organizzazione tecnica e industriale, come complesso di fattori economici e commerciali, ha reso necessaria l'elaborazione del presente disegno di legge, il quale modifica ed integra, alla luce della esperienza acquisita e secondo una valutazione maggiormente aggiornata e più ampia delle esigenze del settore cinematografico, le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

La complessità dei problemi connessi all'attività cinematografica — attività cui sono strettamente collegati, tra l'altro, notevoli interessi patrimoniali dello Stato e che impegna larghe masse di maestranza, di tecnici e di artisti — ha indotto alla istituzione di un Ufficio centrale per la cinematografia alla diretta dipendenza della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, avente il compito di coordinare i vari servizi relativi alla cinematografia e di assicurare, mercè l'appoggio dello Stato, la difesa e l'incremento dell'industria cinematografica nazionale.

La creazione di un tale Ufficio, che attesta l'interesse dello Stato verso l'attività cinematografica e garantisce un indirizzo unitario nella soluzione dei molteplici problemi concernenti il settore del cinema, consegue a un voto unanime di tutte le organizzazioni sindacali interessate.

Con l'articolo 3 vengono definiti i criteri relativi all'accertamento della nazionalità del film e ciò ai fini dell'ammisione alle provvidenze governative. Il contributo del 12 per cento concesso ai produttori di films nazionali ha lo scopo di integrare la massa dei proventi del produttore stesso, dato che il reddito attualmente derivante dallo sfruttamento è, nella maggior parte dei casi, insufficiente a

coprire le spese di produzione. Tale contributo costituisce, sostanzialmente, uno sgravio parziale dell'onere fiscale che incide per oltre il 30 per cento sullo spettacolo cinematografico.

Mediante il disposto aumento dal 4 al 6 per cento dell'aliquota a favore dei films più meritevoli, lo Stato ha inteso stimolare il miglioramento qualitativo della produzione, la quale ha rivelato in questi ultimi tempi un notevole progresso tecnico e artistico.

Per i documentari (articolo 5), si è ritenuto opportuno di condizionare la concessione del beneficio del 3 per cento ad una valutazione di merito. La leggera maggiorazione dell'aliquota a favore dei films d'attualità è giustificata dalle maggiori spese di edizione dovute alla necessità di una rapida diffusione dei programmi dato il carattere specifico dei films medesimi, limitandosi però a 6 mesi il periodo utile di sfruttamento di tali films precedentemente stabilito in 4 anni.

Si è ritenuto, altresì, opportuno precisare (articolo 6) che al beneficio delle sovvenzioni sul fondo dell'1 per cento, già previsto dalla legge 5 ottobre 1945, n. 678, sono ammessi anche gli enti pubblici aventi per scopo: la documentazione dei progressi tecnici e artistici del cinema; la diffusione e il perfezionamento della cinematografia mediante studi e ricerche e la formazione di nuovi quadri tecnici e artistici, nonché la previdenza e l'assistenza ai lavoratori del cinema.

Altro provvedimento destinato a ripercuotersi a vantaggio della produzione cinematografica nazionale, in quanto diretto ad assicurare una possibilità minima di sfruttamento ai films italiani (spettacolari e a cortometraggio) è quello previsto dall'articolo 7 il quale dispone la obbligatoria programmazione dei films stessi per un periodo di 15 giornate per ogni trimestre. Tale sistema di quota, diretto a garantire un minimo di giornate di sfruttamento alla produzione cinematografica nazionale, è, com'è noto, attualmente in vigore presso quasi tutti i Paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra, la Francia, la Norvegia, il Portogallo, l'Argentina, il Brasile, la Spagna, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Bulgaria, ecc.

Mediante l'articolo 8 si è inteso assicurare, per ogni programma, la proiezione di almeno un cortometraggio e ciò al fine soprattutto di incrementare la diffusione del film culturale nell'interesse dell'istruzione e dell'educazione del popolo.

L'aumento delle quote di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca

nazionale del lavoro da parte del Tesoro dello Stato e degli altri enti di cui all'articolo 11 del decreto, ha lo scopo di adeguare il fondo medesimo alla svalutazione della moneta e di permettere la concessione di mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto. Ciò al fine di incrementare la diffusione dello spettacolo cinematografico nelle località sprovviste di cinematografi.

La istituzione della Commissione consultiva (articolo 13) — già costituita con decreto n. 606 del maggio 1920 e poi soppressa dal fascismo con regio decreto 11 gennaio 1923, n. 123 — la quale sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sui provvedimenti di carattere generale interessanti la cinematografia italiana, esaudisce le richieste unanimi delle categorie cinematografiche, le quali avevano da tempo sollecitato la costituzione di un organismo su basi paritetiche che affiancasse l'opera dell'organo governativo preposto ai servizi della cinematografia.

La creazione del comitato tecnico, di cui all'articolo 13, risponde, invece, all'assolvimento dei compiti più specifici di natura tecnica previsti dal decreto, quali l'assegnazione dell'ulteriore contributo del 6 per cento ai films più meritevoli, l'ammissione dei documentari al contributo del 3 per cento e l'esclusione dal beneficio della programmazione obbligatoria dei films sforniti dei necessari requisiti tecnici, artistici e commerciali.

Con l'articolo 14 si procede alla ricostituzione delle Commissioni per la revisione cinematografica (di primo e di secondo grado). Com'è noto, la censura cinematografica, istituita con legge 25 giugno 1913, n. 785, è stata anche in periodo prefascista esercitata da speciali Commissioni. Tale sistema è in vigore in tutti i Paesi del mondo poiché dappertutto lo Stato, mediante l'azione della censura, vigila e garantisce la moralità dello spettacolo cinematografico. La composizione di dette Commissioni è stata più volte modificata in Italia e l'ultima modifica, apportata con legge 29 maggio 1939, n. 926, ampliò a sette il numero dei componenti. Allo scopo di ridurre al minimo indispensabile la composizione delle Commissioni, il presente decreto fissa nel numero di tre i membri delle Commissioni stesse, le quali verranno ad essere composte da un funzionario dell'ufficio centrale per la cinematografia, da un magistrato dell'Ordine giudiziario e da un rappresentante del Ministero dell'interno, in maniera da assicurare che nel giudizio complessivo sui films si tenga conto delle particolari e rispettive valutazioni.

**DISEGNO DI LEGGE****ART. 1.**

L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.

Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente articolo 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

**ART. 2.**

È istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia.

L'Ufficio centrale per la cinematografia:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) accerta la nazionalità dei films;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;
- e) esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere d'interesse pubblico;
- f) esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi.

Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonché la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, n. 2100.

**ART. 3.**

Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi

di lavorazione. A tal fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, all'uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.

ART. 4.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri presentato all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane si effettui prima del 31 dicembre 1949, è concesso al produttore un contributo pari al 12 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Una ulteriore quota del 6 per cento dell'introito suddetto e per lo stesso periodo di tempo verrà assegnata a titolo di premio ai films che ne siano riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 13.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Per le modalità di pagamento dei contributi suddetti valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 5.

È concesso a favore dei films nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri presentati all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico entro i limiti di tempo previsti dal precedente articolo 4 un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti sono stati proiettati, per un periodo di anni quattro dalla prima proiezione in pubblico.

Il contributo suddetto è concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nel registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 13.

È concesso, altresì, a favore dei produttori di films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati,

per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Per l'accertamento della nazionalità dei films di attualità valgono le norme di cui al precedente articolo 3. Non potrà tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualità nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualità che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

#### ART. 6.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, è devoluto annualmente per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni o iniziative inerenti allo sviluppo artistico e culturale del cinema, nonché alle relazioni per l'incremento degli scambi cinematografici con l'estero.

Le sovvenzioni suddette potranno essere concesse, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 12, soltanto a favore delle manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dall'Ufficio centrale per la cinematografia ed organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria, o culturali, allo scopo di documentare i progressi tecnici ed artistici dell'attività cinematografica e di promuoverne lo sviluppo.

Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché la previdenza ed assistenza ai lavoratori del cinema.

#### ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 15 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attività continuativa, due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto.

Egual trattamento vienè riservato ai films nazionali documentari o di attualità che siano stati ammessi al beneficio di cui al precedente articolo 5.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 13, escluderà dal beneficio di cui al presente articolo i films sorniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e commerciale.

ART. 8.

Il programma di ciascun spettacolo dovrà comprendere la proiezione di almeno un film a cortometraggio (documentario o attualità).

ART. 9.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei films proiettati e della rispettiva nazionalità.

ART. 10.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 in relazione alla gravità dell'infrazione ed all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potrà altresì essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei films nazionali.

Durante il periodo di chiusura l'esercente è tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.

ART. 11.

La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è aumentata di ulteriori 150 milioni di lire, da versarsi in tre rate annuali di lire 50 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

La Banca nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati ad aumentare, anche in deroga ai propri sta-

tuti, la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico nella misura di 50 milioni per ciascuno, da versarsi in tre rate eguali annuali, a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1946-47.

La sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è autorizzata a concedere mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

ART. 12.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia è istituita presso l'Ufficio centrale per la cinematografia una Commissione consultiva nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

1°) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2°) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia;

3°) da tre rappresentanti degli industriali cinematografici designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione di films, noleggio, esercizio di sale cinematografiche;

4°) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia designati dalla relativa Organizzazione sindacale.

Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al IX eserciterà le funzioni di segretario.

ART. 13.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 è istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:

1°) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

2°) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

3°) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

4) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

5°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema designato dalla relativa organizzazione sindacale;

6°) da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films.

## ART. 14.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da parte di speciali Commissioni di primo e secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

È in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono così composte:

a) da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## ART. 15.

Il Ministro delle finanze e del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## ART. 16.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme relative al personale dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

## ART. 17.

Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 6 comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, valgono le norme della presente legge.